

VIGENZA TEFA

La **Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in vigore dal 1 gennaio 2014, **all’art. 1, comma 666** così recita: *“È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”*